

PROVINCIA DI PIACENZA

Provv. N. 116 del 26/10/2021

Proposta n. 1483/2021

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 12.2.2021 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Monticelli d'Ongina non ha completato l'adeguamento della strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 poiché non si è ultimato l'iter di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) entro il termine di salvaguardia stabilito all'art. 12 della medesima legge, pertanto, risultano attualmente vigenti il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con atto di Consiglio comunale n. 8 del 2.5.2013 ai sensi della L.R. n. 20/2000, successivamente variato, e il Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con atto di Giunta provinciale n. 53/1999 ai sensi della L.R. n. 47/1978, sottoposto a successive varianti;
- con nota n.1718 del 2.3.2021 (pervenuta al prot. prov.le n. 5160 del 2.3.2021) il Comune di Monticelli d'Ongina ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 6 del 12.2.2021, di una Variante al proprio Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
- la Variante al PRG in argomento non risulta conforme al PSC approvato e pertanto il Comune, con atto di Consiglio n. 10 del 29.4.2021, ha anche adottato una Variante a quest'ultimo Piano, attualmente in itinere;
- la proposta di Variante al PRG prevede la localizzazione di una nuova struttura di vendita medio-grande alimentare (oltre agli spazi deposito/tecnici, verde e parcheggi necessari) all'interno del tessuto edilizio consolidato del capoluogo caratterizzato dalla presenza di tipologie edilizie disomogenee (residenziali/produttive), in parte anche dismesse; la variante urbanista consiste nella riclassificazione dell'area interessata, attualmente in parte "Zona di saturazione B4" e in parte "Zona mista residenziale e terziaria esistente e di nuova previsione" destinata ad insediamenti commerciali, in un'unica "Zona mista per l'insediamento di attività terziarie e commerciali", e prevede inoltre due integrazioni normative all'interno delle NTA del Piano;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa che la stessa fosse incompleta e pertanto, con nota prov.le n. 7285 del 26.3.2021 sono state richieste al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali;

• tali integrazioni sono state trasmesse in allegato alla nota comunale n. 7868 del 27.9.2021 (prot. prov.le n. 26277 del 27.9.2021, del mentre i pareri sono pervenuti direttamente da parte delle Autorità ambientali coinvolte;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente quale è il caso della Variante al PRG del Comune di Monticelli d'Ongina in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- questa Amministrazione, pertanto, è competente alla formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della Variante al PRG in argomento in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- inoltre, con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- con riguardo alla Variante al PRG in esame, il Comune ha fornito l'elaborato di ValSAT ai fini degli adempimenti previsti all'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/20006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Atteso che il Comune di Monticelli d'Ongina quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha individuato le Autorità ambientali a cui richiedere i pareri al fine delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Acquisiti agli atti:

- il parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (prot. prov.le n. 10809 del 4.5.2021);
- il parere di IRETI SpA, rilasciato con nota n. 18218 del 15.9.2021 (prot. prov.le n. 25365 del 16.9.2021);
- il parere dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia, rilasciato con nota n. 147182 del 24.9.2021 (prot. prov.le n. 26082 del 24.9.2021);
- il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Dipartimento di Sanità Pubblica U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, rilasciato con nota n. 164548 del 24.9.2021 (prot. prov.le n. 26157 del 24.9.2021);

Preso atto:

- della dichiarazione del competente Responsabile comunale inerente l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari circa l'adozione della Variante al PRG in epigrafe;
- della dichiarazione del competente Responsabile comunale inerente l'insussistenza, sull'area oggetto di Variante, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- dell'avvenuta pubblicazione, sul BURERT n. 73 del 17.3.2021, dell'avviso di adozione della Variante al PRG in esame:
- che durante la fase di deposito del Piano non sono state presentate osservazioni al Comune;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al PRG scade il giorno 26.11.2021, tenuto conto che le integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 27.9.2021;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che, relativamente alla Variante al PRG del Comune di Monticelli d'Ongina adottata con atto di Consiglio n. 6 del 12.2.2021, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità:

- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008, n. 128/2010 e n. 104/2017, parere motivato VAS positivo con le prescrizioni indicate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato_Monticelli_Variante_PRG_C.C.n.6_2021_valutazioni"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato_Monticelli_Variante_PRG_C.C.n.6_2021_valutazioni"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Dato atto che il Comune, concluso l'iter di approvazione della Variante al PRG, è tenuto:

- ad aggiornare gli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
- ad ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
- a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamate le sequenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell''Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di esprimere, relativamente alla Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Monticelli d'Ongina adottata con atto del Consiglio comunale n. 6 del 12.2.2021 ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000, parere motivato VAS positivo ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato_Monticelli_Variante_PRG_C.C.n.6_2021_valutazioni"), che specificamente si approva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato_Monticelli_Variante_PRG_C.C.n.6_2021_valutazioni"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
- 4. di dare atto che il Comune, concluso l'iter di approvazione della Variante al PRG, è tenuto:
 - ad aggiornare gli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
 - ad ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

Allegato - Monticelli d'Ongina, Valutazioni V. PRG CC 6-2021

Osservazioni (ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 47/1978)

- In merito agli esiti istruttori di verifica di conformità della Variante al PRG che hanno evidenziato la non conformità della stessa al PSC approvato, rispetto al quale è in itinere una Variante (adottata con atto C. C. n.10 del 29/04/2021) finalizzata anche a conformare le previsioni del piano alla nuova classificazione urbanistica introdotta nel PRG, si evidenzia che la Variante in esame potrà essere approvata solo a seguito dell'approvazione della Variante al PSC;
- 2. Si raccomanda di trasmettere alla Provincia, ai sensi del comma 3 dell'art.15 della L.R.47/78 e succ. mod., gli elaborati aggiornati relativi alla variante approvata, assicurandone il coordinamento e l'integrazione tecnica con il PRG, come prevede il comma 2 dello stesso art.15 e con la Variante PSC
- 3. In un'ottica di collaborazione, si evidenzia che nell'atto di adozione del C.C. della variante PRG in esame, al fine di definire il procedimento si richiama l'art. 15, comma 4, lett. a) della L.R. 47/1978, riferimento non corretto non essendo la variante relativa alla realizzazione di un'opera pubblica; il riferimento corretto da considerare in fase approvativa è l'art.15, comma 4, lett. c) della legge regionale sopra citata.
- 4. Si riveda il contenuto del comma 1 dell'art. 52bis proposto con la Variante PRG in esame, al fine di definire gli obiettivi e le possibilità d'intervento, in riferimento alla caratterizzazione del tipo di tessuto effettuata con la Variante PSC, adottata con atto C.C. n.10 del 29/04/2021 ed attualmente in itinere, evitando di inserire specifiche descrizioni nel testo normativo.
- 5. Si provveda a modificare gli elaborati di Variante PRG al fine di individuare correttamente la classificazione vigente relativa all'area in esame; tali elaborati riportano infatti una classificazione parziale dell'area oggetto di Variante.
- 6. ValSAT
 - Considerato che l'elaborato denominato "Relazione illustrativa" descrive contenuti aggiuntivi, funzionali alla valutazione di sostenibilità della previsione di carattere commerciale, si valuti l'opportunità di allegarlo al documento di Valsat dandone adeguata evidenza (tramite rimando), all'interno del testo del Rapporto Ambientale.
- 7. In fase attuativa degli interventi dovranno essere rispettati gli indirizzi e le raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'Allegato N6 delle norme del PTCP per l'Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati n.16, sub unità 16d.

Parere motivato (ai sensi dell'art. 5 c.7 della L.R. 20/2000)

Il Comune di Monticelli d'Ongina, con note acquisite al Prot. prov.le n. 5160 del 02.03.2021, n.26277 del 27.09.2021, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al PRG, comprendenti l'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Il Comune ha adottato la Variante al Piano Regolatore Generale con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2021.

Gli elaborati di Variante, unitamente al relativo documento di ValSAT, che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale, e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs.152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

Ai fini della procedura di Valutazione Ambientale del PRG, con nota prot. Prov.le n. 26277 del 27.09.2021 il Comune ha comunicato che non sono pervenute osservazioni, entro il termine fissato dalla legge.

Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso

gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000 la Variante al Piano Regolatore Generale di Monticelli d'Ongina è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione dell'Intesa sulla Variante, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 del predetto Decreto.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, "Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale – Sintesi non tecnica", sono stati costruiti sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs.152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante al PRG e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000, durante le fasi di deposito e partecipazione.

Nella prima fase della valutazione è stato proposto un inquadramento dello stato di fatto in relazione ai contenuti della variante. Il Comune di Monticelli ha definito lo scenario di sostenibilità della Variante, assumendo e confermando gli obiettivi definiti nel PSC vigente, articolati in funzione delle componenti ambientali.

Nella fase successiva, con la finalità di fornire una valutazione della compatibilità della previsione della Variante di Piano con gli strumenti sovraordinati, è stata sviluppata la verifica di coerenza degli obiettivi della Variante con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale vigente. Il processo si è poi concentrato sulla valutazione dei potenziali impatti derivanti dall'attuazione della Variante e sulla definizione delle misure di mitigazione e compensazione.

Infine, la valutazione è stata completata con la definizione di un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, allo scopo di minimizzare gli stessi e verificare l'eventuale necessità di aggiornare o rivedere le scelte medesime; la Variante ha confermato il sistema di monitoraggio della Val.S.A.T. del PSC vigente e il set di indicatori in esso contenuti.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante al PRG, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale della Variante al PRG di Monticelli, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007.

La metodologia proposta per la ValSAT della Variante elaborata ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale della Variante al PRG stesso:

- descrizione della variante urbanistica
- alternative di piano
- sintesi dello stato di fatto dell'area
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
- · verifica di coerenza con gli obiettivi di PSC
- verifica di coerenza interna
- monitoraggio.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Piano comunale sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di Piano, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente, nell'ambito del processo di formazione della Variante, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio delle osservazioni (ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R 47/78), l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere Motivato positivo

sulla Variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Monticelli d'Ongina relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int.

nel rispetto delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni riportate nel seguito:

- risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT della Variante al PRG e delle eventuali azioni di mitigazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
- risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PRG, con particolare riferimento alle misure di valutazione e mitigazione dell'impatto acustico:
- le valutazioni relative alla Variante al PRG oggetto del presente Parere sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione della Variante al PRG il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato alla stessa (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1483/2021 del Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 12.2.2021 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 25/10/2021

Sottoscritto dal Dirigente (SILVA VITTORIO) con firma digitale